



Documento di consultazione n. 03/2015

Mercati dei carburanti

Regolamenti di funzionamento della Piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali (P-LOGISTICA) e della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (P-OIL) e Modello di rilevazione dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali.

1. Premessa

Il presente documento di consultazione contiene le proposte di Regolamento di funzionamento, rispettivamente, della Piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali (P-LOGISTICA) di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (d.lgs. 249/2012) e della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (P-OIL) di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012.

Tale processo consultivo è avviato dal GME in attuazione delle previsioni di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n.16618 relativo alla costituzione della piattaforma della logistica petrolifera e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n.16617, riguardante l'istituzione della piattaforma carburanti, adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 249/2012, e contenenti i principi generali ai quali il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) deve attenersi nell'elaborare le proposte di discipline di funzionamento della P-LOGISTICA e della P-OIL.

Congiuntamente alle predette proposte di regolamento, il GME sottopone alla consultazione dei soggetti interessati anche la proposta di Modello di rilevazione dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali, la cui approvazione verrà disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del d.lgs. 249/2012, col medesimo decreto di approvazione della disciplina di funzionamento della P-LOGISTICA.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni al GME - **Relazioni Istituzionali e Comunicazione**, entro e non oltre il **30 settembre 2015**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: info@mercatoelettrico.org
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124
00197 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Introduzione

Il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (nel seguito: d.lgs. 249/2012) in recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 - recante l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi - ha posto l'obiettivo di rafforzare la legislazione nazionale in materia di scorte petrolifere di sicurezza, nonché di promuovere il livello di concorrenza nel settore petrolifero, ampliando le opportunità di offerta e di approvvigionamento di servizi logistici e di prodotti petroliferi.

Segnatamente, nell'ambito degli interventi pro-concorrenziali promossi dal d.lgs. 249/2012, il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) è stato investito del compito di costituire, organizzare e gestire: (i) una **piattaforma di mercato della logistica petrolifera di oli minerali (P-LOGISTICA)** finalizzata a facilitare la negoziazione di capacità logistiche di breve, medio e lungo termine (art. 21, comma 1, del d.lgs. 249/2012); (ii) una **piattaforma di mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi (P-OIL)** volta a favorire la negoziazione di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012), i cui criteri costitutivi e le modalità organizzative e gestionali sono stati determinati, in attuazione delle citate previsioni di cui al d.lgs. 249/2012, dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante appositi decreti.

Più nel dettaglio, in data 9 agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto ministeriale n.16618 relativo alla costituzione della piattaforma della logistica petrolifera ed il decreto ministeriale n.16617 riguardante l'istituzione della piattaforma carburanti (nel seguito congiuntamente definiti: Decreti), contenenti i principi generali a cui il GME deve attenersi nell'elaborare le rispettive proposte di discipline di funzionamento di tali piattaforme.

Nell'individuare i criteri costitutivi delle istituende piattaforme, il Ministero dello Sviluppo Economico nei predetti Decreti (artt. 3, comma 1) ha previsto, *inter alia*, che il GME elabori le proposte di disciplina della P-LOGISTICA e di disciplina della P-OIL, sottoponendole ad una successiva consultazione pubblica *al fine di individuare le reali esigenze dei soggetti che intendono avvalersi della piattaforma e facilitare l'incontro tra domanda e offerta (...).*

Al fine di dare attuazione alle previsioni sopra richiamate, con il presente documento, il GME sottopone alla consultazione pubblica dei soggetti interessati: la **Proposta di Regolamento di funzionamento della P-LOGISTICA** e la **Proposta di Regolamento di funzionamento della P-OIL** allo scopo di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione sulle regole di funzionamento delle predette piattaforme.

La presente consultazione fa seguito e tiene conto delle risultanze dei due precedenti processi consultivi svolti dal GME con riferimento ai possibili modelli di organizzazione delle due piattaforme di mercato mediante, rispettivamente, il DCO 02/2014 recante *Primi orientamenti in materia di istituzione della Piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 249/2012* e ed il DCO n.03/2014 recante *Primi orientamenti in materia di istituzione della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012*.

Con l'occasione, stante la previsione di cui all'art. 21, comma 3, del d.lgs. 249/2012 (ripresa dall'articolo 3, commi 6 e 7, del Decreto ministeriale n.16618), che prescrive che col medesimo decreto di approvazione del Regolamento di funzionamento della P-LOGISTICA, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà disporre *le modalità operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali, dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma (i.e. P-LOGISTICA), i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti*, nell'ambito del presente documento di consultazione, il GME sottopone alla consultazione dei soggetti interessati anche la proposta di "**Modello di rilevazione dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali**", che costituirà oggetto della Piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali (PDC - oil), attualmente organizzata e gestita dal GME per la rilevazione annuale dei dati di capacità di stoccaggio di oli minerali.

I contenuti del presente documento sono pertanto organizzati nel modo seguente:

- nel Capitolo 3 viene illustrata la **Proposta di Regolamento della P-LOGISTICA**.
- il Capitolo 4 descrive la proposta di **Modello di rilevazione dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali**.
- nel Capitolo 5 viene illustrata la **Proposta di Regolamento della P-OIL**.

3. Proposta di Regolamento della P-LOGISTICA

3.1. Principi generali

Ai fini della costituzione della piattaforma logistica di oli minerali (P-LOGISTICA), l'art. 1 (Principi di costituzione della Piattaforma), comma 2, del decreto ministeriale n.16618 del 9 agosto 2013, dispone che *“la piattaforma opera in condizioni di neutralità, trasparenza e concorrenza con la finalità di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento ove rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili nel breve, nel medio e nel lungo periodo unitamente alle relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, anche attraverso l'utilizzo di modelli standardizzati”*.

Il GME ha, pertanto, definito la proposta di regolamento di funzionamento della piattaforma P-LOGISTICA, qui di seguito descritta e riportata in allegato al presente documento (**Allegato A**), in conformità ai predetti principi di costituzione della piattaforma, prevedendo, *inter alia*, tra i principi generali sottesi a tale regolamento, che:

- il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie;
- il GME si doti di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento della P-LOGISTICA;
- gli operatori siano tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Nell'ottica di rafforzare l'efficacia di tali previsioni, il GME ha altresì previsto l'adozione di apposite misure disciplinari nei confronti degli operatori della P-LOGISTICA, le cui condotte dovessero risultare in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di funzionamento della piattaforma.

Tutta la disciplina di funzionamento della P-LOGISTICA sarà contenuta all'interno del corpo normativo, denominato “Regolamento della Piattaforma di negoziazione dei servizi di logistica petrolifera di oli minerali (P-LOGISTICA)” sottoposto ad approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d.lgs. 249/2012. Le disposizioni tecniche-operative e procedurali delle previsioni di cui al Regolamento saranno invece racchiuse in apposito Manuale tecnico operativo.

3.2. Servizi negoziabili sulla P-LOGISTICA

Saranno negoziabili sulla P-LOGISTICA i servizi di stoccaggio e di transito relativi agli oli minerali, quali benzine, gasoli, biocarburanti e jet fuel di tipo cherosene, nonché i servizi resi disponibili attraverso le capacità logistiche relative a ulteriori categorie di oli minerali eventualmente individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n.16618 del 9 agosto 2013, e pubblicate dal GME sul proprio sito *internet*. Segnatamente, i servizi di stoccaggio si riferiscono alla ricezione, franco deposito, e alla permanenza a stoccaggio degli oli minerali ammessi alla P-LOGISTICA, mentre il servizio di transito afferisce alla ricezione, franco deposito, allo stoccaggio, alla movimentazione e alla riconsegna degli oli minerali ammessi alla negoziazione sulla P-LOGISTICA.

Si ritiene che le definizioni minime di servizi di logistica, ovvero di servizio di stoccaggio e di servizio transito, sopra proposte, possano rappresentare/descrivere un livello di servizio minimo? Esistono altri elementi sopra non considerati che potrebbero invece essere inseriti in ciascuna definizione di servizio?

3.3. Requisiti di partecipazione alla P-LOGISTICA

Potranno partecipare alla P-LOGISTICA i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Non potranno partecipare alla P-LOGISTICA coloro che siano stati esclusi a seguito di mancato pagamento dei corrispettivi di partecipazione alla piattaforma, nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di iscrizione, il GME vanta ancora un credito insoluto.

Il soggetto che intenderà partecipare alla P-LOGISTICA dovrà presentare al GME la domanda di iscrizione e l'eventuale ulteriore documentazione, compilando, al primo accesso, direttamente la *web form* che sarà resa disponibile sulla piattaforma.

Gli operatori accederanno alla P-LOGISTICA attraverso apposite procedure preordinate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite la P-LOGISTICA. Gli operatori saranno tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della P-LOGISTICA.

Si ritiene necessario richiedere, in sede di iscrizione, ulteriori requisiti o autorizzazioni al fine di consentire la partecipazione alla P-LOGISTICA solo ad alcune categorie di soggetti del mercato?

3.4. Modello e meccanismo di funzionamento della P-LOGISTICA

Il modello di mercato proposto dal GME con riferimento alla costituzione P-LOGISTICA è del tipo “bulletin board” (bacheca) nell’ambito del quale gli operatori interessati ad offrire i servizi della logistica potranno presentare i propri annunci di vendita e gli operatori intenzionati ad approvvigionarsi dei predetti servizi potranno visualizzare e manifestare interesse verso uno o più annunci presenti in bacheca. In altri termini, il modello della P-LOGISTICA sarà quello di una bacheca di esposizione, organizzata e gestita dal GME, nell’ambito della quale gli operatori potranno:

- pubblicare, in forma anonima, i propri annunci aventi ad oggetto servizi di logistica petrolifera;
- visualizzare e manifestare interesse verso uno o più annunci presenti nella bacheca.

Gli annunci presentati dagli operatori sulla bacheca P-LOGISTICA saranno pubblicati in forma anonima (senza indicazione dell’operatore proponente) e si qualificheranno quale mera manifestazione, non vincolante, di disponibilità alla vendita dei servizi di logistica petrolifera. Gli annunci di vendita, relativi a ciascun servizio di logistica dovranno contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- quantità oggetto del servizio;
- prezzo unitario del servizio;
- tipologia del servizio (transito, stoccaggio);
- tipologia di stoccaggio (segregato, promiscuo);
- tipologia di olio minerale;
- localizzazione;
- durata del servizio (inizio-fine del servizio);
- data di scadenza dell’annuncio.

Oltre a tale informazioni minime - che dovranno essere indicate dall'operatore mediante compilazione di una specifica *web form* resa disponibile sulla piattaforma - gli operatori potranno indicare, nell'ambito del medesimo annuncio oggetto di pubblicazione in bacheca, altre informazioni aggiuntive a quelle minime. Sulla bacheca gli annunci saranno visualizzabili, da parte degli operatori iscritti alla piattaforma, sulla base delle caratteristiche del servizio oggetto del medesimo annuncio.

A seguito della presentazione degli annunci, il GME effettuerà i controlli di validità verificando che:

- l'operatore non sia sospeso dalla P-LOGISTICA;
- l'annuncio riporti almeno le predette informazioni minime.

Qualora le verifiche di validità diano esito positivo, l'annuncio verrà pubblicato sulla bacheca. Diversamente, il sistema informatico del GME respingerà l'annuncio, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

La responsabilità della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni relative a ciascun annuncio presente sulla P-LOGISTICA rimarrà in ogni caso esclusivamente in capo all'operatore che le pubblica. Il GME non è, e non potrà essere, infatti ritenuto responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo delle informazioni presenti sulla P-LOGISTICA.

Gli annunci pubblicati sulla bacheca della P-LOGISTICA potranno essere visualizzati unicamente dai soggetti iscritti alla piattaforma, sempre che non sospesi dalla stessa, i quali potranno pertanto esprimere interesse per tali annunci.

A seguito di una manifestazione d'interesse rispetto ad uno o più annunci, il GME renderà noto all'operatore proponente l'annuncio, mediante apposita comunicazione trasmessa tramite la piattaforma, i dati identificativi dell'operatore che ha manifestato interesse per uno o più annunci, ivi incluso il codice di identificazione di ciascun annuncio.

Qualora l'operatore proponente un dato annuncio accetti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la piattaforma invierà a quest'ultimo il codice identificativo dell'annuncio, i dati identificativi dell'operatore proponente, nonché quelli relativi al servizio di logistica oggetto dell'annuncio, ivi incluso le informazioni aggiuntive se presenti.

Qualora l'operatore proponente un dato annuncio rifiuti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la piattaforma invierà a quest'ultimo apposita comunicazione contenente la notifica di tale rifiuto.

L'eventuale conclusione del contratto tra l'operatore proponente l'annuncio e l'operatore interessato al medesimo annuncio avrà luogo al di fuori della piattaforma e, in nessun caso, né l'annuncio, né la manifestazione d'interesse, costituiranno un impegno a negoziare ovvero a concludere contratti tra gli operatori coinvolti.

Si ravvedono altri dati e informazioni, non considerati che dovrebbero essere inclusi tra quelli indicati nel presente paragrafo?

3.5. Unità di misura adottate sulla P-LOGISTICA

Ai fini del Regolamento:

- l'unità di misura della capacità disponibile dei servizi di logistica sarà la tonnellata/giorno, con specificazione di un decimale;
- l'unità di misura dei prezzi unitari della capacità disponibile dei servizi di logistica sarà l'Euro/(tonnellata/giorno), con specificazione di un decimale.

Tutti gli arrotondamenti verranno eseguiti applicando il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

In relazione all'unità di misura della capacità disponibile e dei prezzi unitari della stessa, si ritiene che la tonnellata/giorno e l'Euro/(tonnellata/giorno) possano, rispettivamente, considerarsi come unità di misura di riferimento per la P-LOGISTICA? Si condivide la proposta della specificazione di un solo decimale?

4. Modello di rilevazione dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali

4.1. Principi generali

L'art. 21, comma 3, del d.lgs. 249/2012 stabilisce che, col medesimo decreto di approvazione del Regolamento di funzionamento della P-LOGISTICA, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà disporre le modalità operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali, dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma (i.e. P-LOGISTICA), i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti.

In applicazione di quanto testé richiamato:

- l'articolo 3, comma 6, del Decreto ministeriale n.16618 prevede che, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma (P-LOGISTICA), *i titolari di depositi di stoccaggio di oli minerali comunicano al GME, dandone notizia al Ministero dello Sviluppo Economico, i dati sulla capacità disponibile per uso di terzi, i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti, nonché i servizi negoziati sulla piattaforma, utilizzando i modelli standardizzati di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto, il quale stabilisce che: al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta sono previsti modelli standardizzati attraverso i quali i titolari o locatari dei depositi che si avvalgono della piattaforma dovranno rendere note e negoziare le condizioni dei servizi disponibili;*
- l'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale n.16618 prevede che con il decreto di approvazione della disciplina di funzionamento della P-LOGISTICA, *sono altresì approvati i contenuti dei modelli da utilizzare per le comunicazioni dei dati di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, caratterizzati da modalità semplici e trasparenti, che tengano conto della necessità di garantire un utilizzo razionale delle infrastrutture logistiche, consentendo una programmazione ottimale della loro attività.*

La proposta di Modello di rilevazione dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali prevede la seguente struttura:

RILEVAZIONE CAPACITA' MENSILE DI STOCCAGGIO E TRANSITO DI OLI MINERALI

MODELLO RILEVAZIONE CAPACITA' MENSILE (rif. D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249, art. 21)						
Società titolare dell'autorizzazione (ex concessione) del deposito (ragione sociale; sede legale; indirizzo; codice fiscale; partita IVA)						
Codice società (corrisponde al codice attribuito dal MISE ai fini scorte)						
Categoria deposito (Fiscale; non Fiscale; Doganale; Destinataria autorizzata)						
Società locataria (eventuale) (ragione sociale; sede legale; indirizzo; codice fiscale; partita IVA)						
Codice società locataria (corrisponde al codice attribuito dal MISE ai fini scorte)						
Tipologia deposito (di servizio integrati; di servizio solo conto terzi; satellite di raffineria)						
Denominazione impianto:						
Ubicazione deposito (regione, provincia, indirizzo)						
Codice deposito (corrisponde al codice attribuito dal MISE ai fini del sistema delle scorte)						
RILEVAZIONE MENSILE	PERIODO DI RIFERIMENTO mese n					
	CAPACITA' DI STOCCAGGIO(**)			CAPACITA' DI TRANSITO(**)		
	USO PROPRIO	CONTRATTUALMENTE IMPEGNATA	DISPONIBILE PER USO TERZI	USO PROPRIO	CONTRATTUALMENTE IMPEGNATA	DISPONIBILE PER USO TERZI
PRODOTTI:	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)
BENZINE						
JET FUEL						
GASOLI						
D.C.						
GPL (#)						
BIOCARBURANTI (Benzina)						
BIOCARBURANTI (Gasolio)						
BIOLIQUIDI						
TOTALE (*)						


La proposta di Modello di rilevazione dati sulla capacità mensile prevede una suddivisione tra la rilevazione dati sulla capacità mensile di stoccaggio e rilevazione dati sulla capacità mensile di transito. Tali categorie sono distinte in:

- Capacità in uso proprio;
- Capacità contrattualmente impegnata;
- Capacità disponibile uso terzi.

La comunicazione dei dati da parte dei titolari dei depositi di stoccaggio e degli impianti di lavorazione, rilevati sulla base del modello sopra riportato, avverrà attraverso la piattaforma PDC-OIL, attualmente organizzata e gestita dal GME unicamente per la rilevazione dei dati della capacità logistica, su base annuale.

Il periodo di riferimento dei dati comunicati è il mese. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere dei soggetti obbligati nella fase di avvio della P-LOGISTICA, si propone di prevedere 4 (quattro) momenti di rilevazione all'anno => comunicazione dati ogni trimestre. In ciascuna rilevazione trimestrale l'operatore dovrà, in tal modo, comunicare i dati relativi al trimestre successivo => periodo $n+3-n+5$, dove n è il mese di rilevazione.

Esempio rilevazione trimestrale



5. Proposta di Regolamento della P-OIL

5.1. Principi generali

Ai fini della costituzione della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012 (P-OIL), l'art. 1 (*Costituzione della Piattaforma*), comma 2, del decreto ministeriale n.16617 del 9 agosto 2013, dispone che *“la piattaforma opera in condizioni di neutralità, trasparenza e concorrenza con la finalità di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento ove possa essere pubblicizzata e negoziata la domanda e l'offerta di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (...)”*.

Il GME ha definito la proposta di regolamento di funzionamento della piattaforma P-OIL, qui di seguito descritta e riportata in allegato al presente documento (**Allegato B**), in conformità ai predetti principi di costituzione della piattaforma, prevedendo, *inter alia*, tra i principi generali sottesi a tale regolamento, che:

- il GME eserciti le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie;
- il GME si doti di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento della P-OIL;
- gli operatori siano tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Nell'ottica di rafforzare l'efficacia di tali previsioni, il GME ha altresì previsto l'adozione di apposite misure disciplinari nei confronti degli operatori della P-OIL, le cui condotte dovessero risultare in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di funzionamento della piattaforma.

Tutta la disciplina di funzionamento della P-OIL sarà contenuta all'interno del corpo normativo, denominato "Regolamento della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (P-OIL)" sottoposto ad approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 249/2012. Le disposizioni tecniche-operative e procedurali della previsioni di cui al Regolamento saranno invece racchiuse in apposite Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF).

5.2. Prodotti negoziabili sulla P-OIL

I prodotti petroliferi che saranno negoziabili sulla P-OIL sono i prodotti petroliferi liquidi per autotrazione ovvero le benzine, i gasoli, i biocarburanti e il GPL di cui decreto ministeriale n.16617 del 9 agosto 2013 (diversi da quelli destinati all'agricoltura, alla motopesca e ai natanti), nonché gli ulteriori prodotti petroliferi eventualmente indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicati dal GME sul proprio sito internet, la cui consegna, franco deposito, avviene il giorno successivo, ovvero il secondo giorno successivo, al giorno in cui si è conclusa la relativa negoziazione.

Al fine di rendere confrontabili le offerte in vendita degli operatori, in termini di prezzo e quantità oggetto del servizio offerto, è prevista l'introduzione di una definizione minima del prodotto negoziabile, sopra riportata. Si ritiene che tale definizione sia sufficiente a descrivere le caratteristiche minime dei prodotti petroliferi negoziabili?

5.3. Requisiti di partecipazione alla P-OIL

Potranno partecipare alla P-OIL i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Non potranno partecipare, tuttavia, alla P-OIL coloro che non siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti nella proposta di Regolamento (Allegato B)

Il soggetto che intenderà partecipare alla P-OIL dovrà presentare al GME una domanda di ammissione alla P-OIL, corredata della documentazione all'uopo richiesta, nonché una copia sottoscritta del Contratto di adesione alla P-OIL, entrambi redatti secondo le modalità indicate nelle DTF.

Gli operatori accederanno alla P-OIL attraverso apposite procedure preordinate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite la P-OIL. Gli operatori saranno tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della P-OIL.

*Si ritiene necessario richiedere, in sede di ammissione, requisiti o autorizzazioni ulteriori rispetto a quelli contenuti nella proposta di Regolamento della P-OIL (**Allegato B**), al fine di consentire la partecipazione alla P-OIL solo ad alcune categorie di soggetti del mercato? Si ravvisano dei requisiti richiesti nel presente regolamento che possano impedire l'accesso alla piattaforma ad alcune categorie di potenziali operatori?*

5.4. Modello e meccanismo di funzionamento della P-OIL

Il modello di mercato proposto dal GME con riferimento alla costituzione P-OIL prevedrà una modalità di negoziazione di tipo "catching" in base alla quale l'operatore potrà selezionare un'offerta di vendita presente sul book di negoziazione (ovvero il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle offerte di vendita) ai fini della conclusione della relativa transazione.

Le offerte di vendita, relative a ciascun prodotto negoziabile, presentate dagli operatori, attraverso apposita web form, saranno esposte sul *book* di negoziazione in forma anonima (senza indicazione dell'operatore proponente) e dovranno contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- tipologia di prodotto offerto;
- quantità;
- prezzo unitario;
- prodotto ad accisa assoluta o prodotto in sospensione di accisa;
- indicazione geografica del punto di carico;
- data scadenza dell'offerta;
- giorno di consegna.

In relazione ad alcune delle precedenti informazioni, si evidenzia che:

- la quantità sarà espressa in mc;
- il prezzo unitario sarà euro/mc comprensivo di IVA, ove applicabile;
- l'indicazione geografica del punto di carico sarà l'area comunale
- la tipologia di prodotto offerto si riferisce ai prodotti che potranno essere negoziati sulla piattaforma che, almeno in una prima fase sono:
 - Benzina EN 228
 - Benzina EN 228 - 100 RON (benzina prestazionale)
 - Gasolio EN 590
 - Gasolio EN 590 artico (non esiste una specifica EN ogni azienda propone un gasolio invernale con proprie caratteristiche)
 - Gasolio EN 590 alta prestazione (non esiste una specifica EN ogni azienda propone un gasolio prestazionale con proprie caratteristiche)
 - Gpl
 - Biocarburanti

Il GME, inoltre, intende definire un campo da compilare nella web form dedicata all'operatore venditore, che dia la possibilità allo stesso di selezionare tra le seguenti caratteristiche di consegna del prodotto:

- Quantità in litri compensati a 15°C;
- Temperatura ambiente;
- Conguaglio temperatura;
- Altro (campo compilabile).

Gli operatori possono presentare offerte di vendita sulla P-OIL solo qualora abbiano preventivamente rese disponibili, nell'ambito della medesima piattaforma, le condizioni contrattuali che verranno applicate alle proprie controparti a seguito dell'abbinamento delle offerte in piattaforma. In altri termini, oltre alle informazioni minime sopra riportate- che dovranno essere indicate dall'operatore mediante compilazione una specifica web form resa disponibile sulla piattaforma - gli operatori dovranno rendere note tutte le informazioni contrattuali ulteriori rispetto a quelle minime con riferimento alle offerte di vendita presentate,

A seguito della presentazione delle offerte di vendita, il GME effettuerà i controlli di validità verificando che:

- l'operatore non sia sospeso dalla P-OIL;
- l'offerta riporti almeno le predette informazioni minime.

Qualora le verifiche di validità diano esito positivo, l'offerta di vendita verrà pubblicata sul book. Diversamente, il sistema informatico del GME respingerà l'offerta, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Ciascun operatore, non sospeso dalla P-OIL, potrà visualizzare le offerte di vendita presenti sul book di negoziazione e le relative condizioni contrattuali ad esse applicabili.

Ciascun operatore, non sospeso dalla P-OIL, potrà selezionare le offerte di vendita degli operatori con cui tale operatore è stato precedentemente abilitato a concludere transazioni. Per essere abilitato a selezionare offerte di vendita di un operatore, è necessario che l'operatore, tramite la P-OIL, invii all'operatore dal quale vuole acquisire l'abilitazione, un'apposita richiesta e che tale richiesta sia da quest'ultimo accettata. Con la richiesta di abilitazione l'operatore che ha inviato tale richiesta dichiarerà di conoscere ed accettare incondizionatamente le condizioni contrattuali, rese disponibili nell'ambito della P-OIL dall'operatore che presenterà offerte di vendita. Qualora l'operatore che ha ricevuto la richiesta di abilitazione rifiuti tale richiesta, il GME tramite la P-OIL invierà all'operatore che ha proposto l'abilitazione un'apposita comunicazione contenente tale rifiuto. La predetta abilitazione a negoziare potrà in ogni caso essere annullata ovvero modificata da entrambi gli operatori.

Qualora un operatore selezioni l'offerta di vendita di un operatore dal quale sia stato precedentemente abilitato, la transazione s'intenderà conclusa e vincolante unicamente tra gli operatori contraenti: sulla P-OIL, il GME non sarà infatti controparte negoziale degli operatori.

Per effetto della conclusione di una transazione sulla P-OIL:

- l'operatore che presenterà offerte di vendita, accetterà irrevocabilmente di vendere e di consegnare le quantità di prodotti petroliferi oggetto delle transazioni eseguite secondo le condizioni contrattuali dallo stesso rese disponibili sulla P-OIL;
- l'operatore che selezionerà l'offerta accetterà irrevocabilmente di acquistare, nonché di garantire e di effettuare la regolazione dei pagamenti delle quantità di prodotti petroliferi oggetto delle transazioni eseguite secondo le condizioni contrattuali rese disponibili dall'operatore venditore sulla P-OIL.

La consegna/ritiro delle quantità relative ai prodotti petroliferi negoziati sulla P-OIL sarà effettuata tra gli operatori nel rispetto delle condizioni contrattuali definite tra gli stessi operatori.

Si ritengono sufficienti le informazioni proposte nel presente paragrafo? Si ravvede la necessità di modificare o prevedere altre informazioni?

5.5. Unità di misura adottate sulla P-OIL

Ai fini del Regolamento:

- l'unità di misura dei prodotti petroliferi sarà il mc, con specificazione di un decimale;
- l'unità di misura dei prezzi unitari dei prodotti petroliferi sarà l'Euro/mc, con specificazione di un decimale.

Tutti gli arrotondamenti verranno eseguiti applicando il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

In relazione all'unità di misura dei prodotti petroliferi e dei prezzi unitari degli stessi, si ritiene che la mc e l'Euro/mc possano, rispettivamente, considerarsi come unità di misura di riferimento della P-OIL? Si condivide la proposta della specificazione di un solo decimale?

Allegati:

- [Allegato A](#) – Proposta di Regolamento di funzionamento della piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali (P-LOGISTICA)
- [Allegato B](#) - Proposta di Regolamento di funzionamento della piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (P-OIL)